

VERBALE DI SEDUTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 53 del 29/06/2020

Il giorno **ventinove** del mese di **giugno 2020** il Revisore Unico dei conti, Rag. Tirelli Antonio, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2018 per il triennio 01/12/2018 - 30/11/2021, presso il proprio studio in Correggio, presa visione della documentazione di seguito richiamata, così come ricevuta dal responsabile del servizio finanziario, e conservata agli atti:

Espressione del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale, ad oggetto:

“ULTERIORE MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 - 2022 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DLGS. 165/2001 APPROVATO CON PROPRIO ATTO N.155 DEL 20/12/2019”;

Presa visione dello schema di deliberazione di cui sopra, come illustrato telefonicamente dal responsabile del servizio finanziario, dott. Terzi Marco;

Visti:

- ✓ l'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ l'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. che prevede da parte degli ee.ll. la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;
- ✓ l'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006, che stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento è al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo nell'esercizio precedente;
- ✓ l'art. 11, comma 4 ter del D.L. 90/2014 che stabilisce che “Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.”;
- ✓ l'art. 11, comma 2 bis del D.L. 210/2015 che prevede che: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.”;
- ✓ l'art. 2 bis, comma 44 del D.L. 148/2017 che prevede che: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente”;

- ✓ l'art. 15, comma 6 del D.L. 162 del 30/12/2019 che così recita: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.”;

Preso atto che la proposta di deliberazione in oggetto garantisce il rispetto dei limiti di spesa di personale, quantificata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, **per l'anno 2020**, come emerge dai conteggi agli atti del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi' del comune di Luzzara;

CERTIFICA

Che la modifica in oggetto del piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 del comune di Luzzara, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 20/12/2019 e già modificato con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 27/05/2020, come appare dalla proposta di deliberazione *de quo*, è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale in quanto prevede il rispetto dei vigenti vincoli di legge per l'anno 2020;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione così come presentata, precisando che ogni eventuale e successiva proposta di variazione al piano triennale dei fabbisogni 2020-2022, da assoggettarsi comunque all'acquisizione di ulteriore e specifico parere preventivo da parte dello scrivente sia subordinata al rispetto dei vincoli di spesa di personale, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006.

Il presente verbale viene trasmesso all'Ente affinché sia conservato presso il servizio finanziario, dando atto che un'ulteriore copia viene conservata a cura dello scrivente Revisore Unico.

Correggio li, 29/06/2020

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. **Antonio Tirelli**